

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1369

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2007

Norme per la tutela della salute dei lavoratori addetti ed ex addetti
alla lavorazione del cloruro di vinile monomero

ONOREVOLI SENATORI. - Il cloruro di vinile monomero (CVM) è un idrocarburo cloridrato insaturo ed è usato per la produzione del cloruro di polivinile (PVC), una materia plastica largamente utilizzata da aziende industriali, piccole e grandi, nella fabbricazione di una vasta gamma di oggetti quali bottiglie, serramenti, tubazioni, imballaggi, e così via.

Le esalazioni di cloruro di vinile oltre ad essere insapori e difficili da avvertire sono inodori fino alla soglia di 3.000 parti per milione in volume d'aria.

Non essendo irritante né fastidioso non è stato immediatamente percepito come nocivo. Anche se evidenti, invece, sono state le malformazioni che con il tempo sono comparse all'estremità delle dita dei lavoratori: ingrossamenti, difficoltà di circolazione e colorazione biancastra della pelle.

Ed è sicuramente questa caratteristica specifica del CVM, questa lentezza nel provocare sintomi manifesti, questa sua «innocuità» dei prodotti finiti, tanto da venire utilizzato per confezionare prodotti elementari, che hanno offuscato la percezione del rischio nelle migliaia di lavoratori che hanno lavorato a contatto con il CVM e con il PVC.

Ciò che però non è stato possibile oscurare sono le proprietà tossiche e cancerogene del CVM come le numerose ricerche scientifiche hanno purtroppo dimostrato e che costringono migliaia di lavoratori (erano circa 6.000 nel 1976 impegnati nei nove siti produttivi di tale sostanza nel nostro Paese) ad una prospettiva terribile: sperare di essere stati graziati dalla terribile condanna che l'esposizione al CVM ha loro sanzionato. I medici dell'università di Padova così si sono espressi: «l'azione tossica del CVM sull'uomo si manifesta nei seguenti quadri mor-

bosi: 1) acroosteolisi: rarefazione del tessuto osseo in corrispondenza delle falangi distali delle dita; 2) piastrinopenia: diminuzione nel sangue del numero delle piastrine; 3) alterazione epatiche: fibrosi, ipertensione portale, alterazione degli identici di funzionalità epatica; 4) microbiologia periferica con sintomi del tipo malattia di Raynaud (cosiddetta «mano fredda»). Così come da più parti è stata evidenziata l'azione oncogena del cloruro di vinile (angiosarcoma al fegato, tumori ai polmoni, reni, milza e cervello).

Per questo motivo si ripropone con maggiore forza, l'esigenza di una più solerte vigilanza e di una maggiore attenzione al problema della salvaguardia della salute dei lavoratori in generale in tutti i settori produttivi, laddove vi siano occasioni di rischio per la salute dei lavoratori stessi.

In questa ottica non si può che perseguire la messa al bando di tutte le lavorazioni comunque nocive, ove non sia possibile una adeguata tutela dei lavoratori e della popolazione.

La tutela dei lavoratori dai rischi connessi alle lavorazioni del CVM è attualmente quella prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66, che ha ulteriormente affinato il sistema di protezione dei lavoratori ed ha introdotto nuovi limiti di esposizione al CVM, sostituendo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero».

In attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, infatti, è stato modificato il titolo VII del decreto legislativo n. 626 del

1994, riguardante la protezione da agenti cancerogeni mutageni.

Attualmente, quindi, il datore di lavoro è obbligato ad evitare o ridurre l'utilizzo di tali agenti, sostituendoli - sempre che ciò sia possibile - con una sostanza o un preparato o un procedimento che non è o è meno nocivo (articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994). Ove ciò non sia tecnicamente possibile, il datore di lavoro deve provvedere affinché la lavorazione avvenga in sistema chiuso sempre che ciò sia tecnicamente possibile (comma 2); ove ciò non possa avvenire, il datore di lavoro deve provvedere affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore e comunque non deve essere superato il valore limite stabilito nell'allegato VIII-bis annesso al citato decreto legislativo.

Per il CVM il valore limite di esposizione professionale previsto è di 7,77 mg/m³ di aria a 20° e 760 mmHg di pressione atmosferica, pari a 3 parti per milione nell'aria (in volume: ml/m³).

Ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 626 del 1994 il datore di lavoro deve effettuare una valutazione, sulla base di alcune caratteristiche delle lavorazioni, dell'esposizione, riportandola nel documento previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo relativo alla valutazione dei rischi, adottando quindi le predette misure preventive e protettive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Egli deve indicare per iscritto, tra l'altro, le motivazioni per le quali si impiegano gli agenti cancerogeni o mutageni, il numero di lavoratori addetti, l'esposizione e il grado della stessa, e ove noti, le misure preventive e protettive adottate. Ogni modifica del processo produttivo comporta una nuova valutazione; il rappresentante per la sicurezza ha accesso a tali dati, fermo restando l'obbligo del segreto.

Per effetto dell'articolo 64 il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre

al minimo il numero di lavoratori esposti, per impedire l'emissione in aria degli agenti e - se ciò non è possibile - per prevedere l'eliminazione nel punto più vicino al luogo di emissione mediante aspirazione; misurare gli agenti per verificare l'efficacia delle misure adottate, pulire i locali, le attrezzature e gli impianti con regolarità, elaborare procedure per le emergenze, assicurare la conservazione, la manipolazione ed il trasporto in sicurezza; prevedere misure protettive particolari, su parere conforme del medico competente, per lavoratori per i quali l'esposizione prevede rischi particolarmente elevati.

L'articolo 65 del medesimo decreto legislativo obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, da conservare in luoghi idonei, e che dispongano di servizi igienici appropriati; l'articolo 66 prevede che i lavoratori siano debitamente informati e formati su tali sostanze e sulle precauzioni da adottare.

È prevista (articolo 69) la sorveglianza sanitaria dei lavoratori considerati, a seguito della valutazione effettuata, esposti a tale tipologia di rischio per la salute, con la predisposizione di un'apposita cartella sanitaria. Al termine dell'attività lavorativa tali cartelle devono essere conservate dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) per almeno quaranta anni, assicurando la trasmissione e la conservazione con salvaguardia del segreto professionale e la tutela dei dati personali.

I lavoratori esposti sono iscritti (articolo 70) in un apposito registro ove deve essere annotato anche, ove noto, il valore dell'esposizione; tale registro deve essere consegnato in copia all'ISPESL e all'organo di vigilanza territoriale (Azienda sanitaria locale ASL) e vengono comunicate, su richiesta di tali organismi o comunque ogni tre anni, le eventuali variazioni intervenute.

Tale sorveglianza viene integrata dal registro dei tumori previsto dall'articolo 71, detenuto dall'ISPESL; i casi di neoplasie refer-

tati da strutture sanitarie private e pubbliche che si ritengono causati da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni vengono comunicati all'ISPESL che realizza sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni professionali utilizzando tali flussi informativi oltre ad altri, anche provenienti dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da sistemi di registrazione regionale.

Per gli adeguamenti normativi (introduzione di nuove sostanze, variazioni nei limiti) esiste la Commissione consultiva tossicologica nazionale che (articolo 72) individua le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

La vigilanza compete agli organi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994 che possono avvalersi dell'ISPESL.

La proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento vuole intervenire per migliorare la normativa esistente, per impedire il ripetersi di tali sciagure e per concretizzare misure assistenziali e previdenziali nei confronti dei lavoratori in qualche modo

coinvolti nel processo produttivo, e non solo del CVM.

Con l'articolo 1 si propone, infatti, il divieto di esporre i lavoratori a qualsiasi contatto con il CVM e si prevede l'obbligo del ciclo chiuso in tale lavorazione e l'intenzione di non assumere alcun valore limite di nocività tollerabile. Viene previsto, altresì, l'obbligo di monitoraggio permanente dell'ambiente di lavoro a carico dell'imprenditore.

Con l'articolo 2 si propone l'effettuazione da parte delle regioni di un apposito censimento dei siti in cui si riscontra la presenza del CVM per quanto riguarda la produzione, lo stoccaggio ed il deposito di residui.

Con l'articolo 3 si propone le predisposizioni di un'indagine epidemiologica retrospettiva in grado di rappresentare nelle sue reali dimensioni il numero di lavoratori coinvolti in questo grave disastro industriale e le conseguenze nefaste che gli stessi hanno dovuto, loro malgrado, sopportare.

Analogamente a quanto legiferato per i lavoratori esposti all'amianto, con l'articolo 4 si propone di istituire per i lavoratori esposti al CVM gli stessi benefici previdenziali.

L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In riferimento ai titoli I e VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è fatto divieto al datore di lavoro che produce, impiega o trasporta cloruro di vinile monomero (CVM) di esporre ad esso i lavoratori addetti.

2. In mancanza di sostanza sostitutiva del CVM, la produzione, il trasporto e qualsiasi impiego sono a ciclo chiuso.

3. Non sono ammessi valori limite all'esposizione a CVM.

4. Il datore di lavoro assicura il monitoraggio permanente dell'ambiente di lavoro secondo quanto previsto da uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro della salute, attraverso uno o più decreti dispone, in accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'effettuazione di controlli sanitari ogni sei mesi sui lavoratori che prima della data dell'entrata in vigore della presente legge sono stati esposti al CVM in qualunque modo e a qualunque titolo.

Art. 2.

1. Il Ministro della salute adotta, in accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, un apposito atto di indirizzo alle regioni al fine di far effettuare, entro e non oltre dodici mesi, un apposito censimento dei siti di produzione, stoccaggio e deposito di residui, nei quali vi è presenza di CVM, in conformità a quanto stabilito per l'amianto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 3.

1. Secondo modalità e criteri individuati dal Ministro della salute in accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è stabilita l'effettuazione di una indagine epidemiologica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale indagine epidemiologica è effettuata in modo retrospettivo per tutti i lavoratori che a qualunque titolo sono stati impiegati nella lavorazione e nel trasporto del CVM e del polivinilcloruro (PVC).

2. I datori di lavoro e a ogni altro ente interessato forniscono la documentazione richiesta utile al fine dell'effettuazione dell'indagine epidemiologica ai sensi del comma 1.

Art. 4.

1. Il Ministro della salute pubblica ogni anno i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di esposizione trasmessi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla base delle informazioni contenute nei registri di esposizione la cui redazione e compilazione è a carico dei datori di lavoro ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

2. I lavoratori che a qualsiasi titolo sono stati esposti a CVM hanno diritto agli stessi benefici previdenziali, secondo le stesse modalità, concessi ai lavoratori esposti all'a-

mianto ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, individua con proprio decreto le attività lavorative e le categorie di lavoratori a favore delle quali trovano applicazione i benefici di cui al comma 2.

4. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale di cui al comma 2 sono presentate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando, per 50 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

